

**PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE PROMOSSO DA ITALFONDIARIO
S.P.A. [REDACTED]
(RGE N. 136/2015).**

INTEGRAZIONE RELAZIONE PERITALE

Con istanza al Giudice della procedura in oggetto, il professionista delegato alla vendita ha richiesto chiarimenti sui seguenti aspetti:

- *confermi quanto indicato circa l'erroneità della particella 84 anziché 85;*
- *richieda, accertata l'erroneità, la modifica dell'Ordinanza di evacuazione al Comune di Ascoli Piceno;*
- *provveda in caso non via sia erroneità dell'Ordinanza a modificare la relazione peritale eliminando la dicitura indicata in premessa al punto 1).*

Il sottoscritto CTU, a seguito di ulteriori accertamenti presso gli Uffici comunali competenti, espone quanto segue.

L'errore nell'Ordinanza del Comune, indicato nella relazione peritale del 22/08/2019, non si riferisce ad una individuazione sbagliata della porzione dell'immobile pignorato soggetta ad evacuazione per inagibilità, in quanto la descrizione dei locali costituenti la suddetta porzione è ben chiara ("2 locali siti al piano primo adibiti a sala da pranzo e cucinino") e sono facilmente individuabili nella planimetria dell'immobile, come già evidenziati nell'Allegato 1 alla perizia del 2019.

Tale errore consiste solo nell'incompleta indicazione degli identificativi catastali dell'immobile di proprietà degli esecutati, nei quali si doveva riportare il sub. 1 della particella 85 graffato alla particella 84, come da documentazione catastale allegata alla relazione peritale. Tuttavia, la porzione in argomento al piano primo (particella 85 sub. 1) dell'immobile pignorato, non essendo autonoma, è di fatto un'unica unità immobiliare con la particella 84.



Considerato quanto sopra esposto e sulla base di quanto riferito dai tecnici comunali, non necessita la modifica dell'Ordinanza; infatti, nella medesima si dispone l'evacuazione di una porzione dell'unità immobiliare particella 84.

Altresì, non si ritiene di dover modificare la relazione peritale in quanto con la presente integrazione si specifica che trattasi di errore non sostanziale che non incide sull'individuazione della porzione inagibile in argomento e sul valore stimato dell'immobile pignorato.

In fede,

Ascoli Piceno, 11 giugno 2020

Il C.T.U.

Geom. Mariano Damiani



ASTAlegal

